

AGRICOLTURA dopo il terremoto

INFORMAZIONI UTILI PER GLI IMPRENDITORI
E LE IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

26 Luglio 2012





Con il presente fascicolo si vuole fornire un pratico supporto agli imprenditori e alle imprese agricole che sono state colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia , il 20 e il 29 maggio 2012. Nelle pagine che seguono sono stati sintetizzati e raccolti tematicamente i principali interventi avviati in ambito agricolo per favorire il superamento dell'emergenza e sostenere la ripresa economica del settore.

*E' bene tuttavia precisare che non essendo possibile in questa sede trattare in modo dettagliato ed esaustivo i singoli interventi avviati si rimanda al lettore la consultazione del **Decreto Legge n. 74 del 6 Giugno 2012, in fase di conversione in legge**, ove sono riportate analiticamente le specifiche e i dettagli per le misure straordinarie adottate. **Inoltre per la consultazione aggiornata degli atti regionali è stato predisposto uno spazio apposito sul portale regionale e nella sezione Agricoltura***

www.ermesagricoltura.it/Sportello-dell-agricoltore/Dopo-il-Terremoto

Agibilità sismica e Certificato Provvisorio

(*)

Le attività produttive svolte all'interno di strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali i capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. e/o con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali potranno ottenere **in via provvisoria il certificato di agibilità sismica** soltanto se non ci sono o sono state adeguatamente risolte attraverso appositi interventi, anche provvisionali e dunque idonei, le carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

La verifica di agibilità sismica dovrà comunque essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge n. 74/2012.

Il Decreto prevede altresì che il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura **pari almeno al 60%** della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico.

Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi. Il certificato di agibilità sismica in via provvisoria è previsto per i Comuni di cui all'elenco dell'allegato "1" del Decreto stesso.

() Questa specifica procedura non si applica alle attività produttive svolte in edifici che non presentano le tipologie costruttive e le carenze sopra citate.*

La Circolare n. 1 del Commissario delegato del 12/06/2012 specifica più approfonditamente le attività produttive svolte in edifici che presentano le caratteristiche sopra indicate, rispetto a quelli per cui prevista la procedura semplificata, di cui all'art 3 – comma 6 – del D.L. n. 74/2012.

Certificazione dei danni

Tracciabilità delle spese

Delocalizzazione temporanea e ripristino delle attività produttive

L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici ai beni mobili ed immobili deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura di professionista abilitato, incaricato anche della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici.

Per poter riconoscere le spese sostenute per il ripristino dei beni mobili e immobili posteriormente alla data del sisma, dovranno essere sostenute dal beneficiario che vanta il diritto sul bene danneggiato e dovranno corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante emessi a carico del beneficiario stesso. I titoli di spesa saranno riconosciuti se saldati con Bonifico e/o Riba e/o Assegno con allegata documentazione di incasso da parte dell'intestatario.

La delocalizzazione totale o parziale delle attività in **strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate** è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro **180 giorni** dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico. Con il termine di "delocalizzazione" si intende la nuova localizzazione in locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, di un'attività regolare preesistente e già attiva fino al momento del sisma del Maggio 2012 compresa quella relativa a singole unità locali. La delocalizzazione ricorre quando si rende necessario trasferire la sede dell'attività. L'ambito territoriale, in cui delocalizzare le attività produttive coincide con l'area dei comuni interessati dal sisma come individuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 Giugno 2012 e dal Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. La modulistica per la delocalizzazione dell'attività è reperibile sul sito del Comune - sezione Sportello Unico Attività Produttive - o presso la sede del SUAP.

Delocalizzazione temporanea

Delocalizzazione temporanea: la delocalizzazione **totale o parziale** può essere temporanea, ossia fino al 31.12.2012, salvo proroghe ed effettuata in:

- locali idonei, dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, nella quale si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività.

- locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, senza requisiti specifici, mediante una richiesta di autorizzazione comunale, da inoltrare al SUAP competente utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, rilasciata in deroga ai requisiti urbanistici, alle dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle normative vigenti, ma in osservanza delle norme sugli impianti (elettrico, gas, ecc.) e nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro in osservanza delle normative in vigore.

Delocalizzazione definitiva

Delocalizzazione definitiva: in locali idonei, dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione, da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione, nella quale si autodichiara che nulla è mutato rispetto ai requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Opere temporanee

Il DPR 380/2001 Art. 6 comma 2 lettera b) prevede tra le opere di edilizia libera quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee. Tra queste rientrano sicuramente strutture provvisorie, tensostrutture od altri manufatti temporanei da realizzarsi nei propri terreni per soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive e di stoccaggio delle materie prime nei comuni interessati dal sisma.

Il DL 74/2012 è attualmente in fase di conversione alla Camera; tra gli emendamenti attualmente approvati dalla Commissione referente uno prevede che tali opere debbano essere rimosse solo al cessare delle necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti. Ciò in deroga al termine massimo di 90 giorni previsto dal sopracitato DPR 380/2001.

Autorizzazione ai lavori di ripristino e ricostruzione

I soggetti interessati, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, possono effettuare il **ripristino della agibilità** degli edifici e delle strutture.

I soggetti interessati comunicano al Comune l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica, indicando il progettista abilitato responsabile della progettazione, direzione lavori e la impresa esecutrice, **allegando o autocertificando** quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. Entro il termine di **sessanta giorni** dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica, ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Il Fondo per la ricostruzione

Il Decreto Legge n. 74/2012 ha previsto l'istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. Il Fondo suddetto, con DPCM del 4/7/2012, è stato ripartito fra le Regioni Emilia-Romagna con il 95%, la Lombardia con il 4% e il Veneto con l'1%.

Il Fondo è alimentato da:

- 500 milioni di euro per l'anno 2012;
- 1 miliardo di euro per ciascuno anno per gli anni 2013 e 2014;
- le somme derivanti dalla riduzione dei contributi ai partiti e movimenti politici;
- Risorse provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Ue.

Utilizzo di moduli abitativi temporanei e smontabili per gli agricoltori

Per i coltivatori a titolo principale e i familiari residenti in loco alla data del sisma, è prevista la collocazione dei moduli temporanei nell'azienda, per tenere conto della specificità imprenditoriale delle aziende agricole.

E' prevista una corsia preferenziale per fare la ricognizione della domanda e predisporre il piano operativo con l'assessorato all'agricoltura.



**PSR
Misura 126:
Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato**

L'Assessorato Agricoltura sta attivando le procedure per il **ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato o distrutto dal sisma tramite la Misura 126 del PSR**. Sulla misura saranno assegnate le risorse che perverranno a seguito della rimodulazione dei PSR delle Regioni italiane, che hanno destinato una loro quota alla Regione Emilia-Romagna.

La misura è finalizzata a sostenere la realizzazione di interventi per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato o distrutto, rappresentato da :


- impianti;
- macchinari e attrezzature, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, purché con altri aventi medesime caratteristiche;
- scorte vive e morte.

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del sisma.

La misura è rivolta a imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e a imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato UE. In attesa della operatività delle procedure di accesso agli aiuti si ricorda che **le spese sono eleggibili successivamente alla data dell'evento sismico**.

Per poter accedere a qualunque intervento contributivo **è necessaria una perizia giurata**, a cura del professionista incaricato della progettazione del ripristino. L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale (80%) calcolato su una spesa massima ammissibile sulla base del danno accertato, che non potrà superare i 2.000.000 euro. La spesa minima è fissata in 10.000 euro. L'I.V.A. non è ammissibile.

Gli eventuali pagamenti sostenuti dal titolare dell'azienda, che dovrà essere il beneficiario degli aiuti, devono essere tracciabili: dovranno essere sostenute dal beneficiario che vanta il diritto sul bene danneggiato e dovranno corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante emessi a carico del beneficiario stesso. I titoli di spesa saranno riconosciuti se saldati con Bonifico e/o Riba e/o Assegno con allegata documentazione di incasso da parte dell'intestatario.



Tipologie di contributi con il Fondo per la ricostruzione

E' prevista la concessione di contributi , previa presentazione di perizia giurata:

1. per la riparazione, il ripristino, con miglioramento sismico, o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
2. a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dal terremoto che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
3. a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
4. a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Interventi creditizi

E' stato sottoscritto in data 14 giugno 2012 un Protocollo tra Regione, Banche, Consorzi fidi, Unioncamere Emilia – Romagna e associazioni imprenditoriali per la disponibilità di finanziamenti a favore delle imprese colpite dal terremoto, approvato con delibera di Giunta n. 787/2012.

Il Protocollo prevede linee di **finanziamento a medio lungo termine a tassi agevolati**, in grado di consentire la rapida ripresa dell'attività produttiva e la piena funzionalità degli immobili e delle attrezzature delle imprese.

Fondo di garanzia per le imprese

Prestito macchine agricole

Con il Protocollo è stato anche definito il contenimento dei costi bancari nella percentuale dello 0,25 %, con un costo massimo di per ogni pratica di 2.500 euro.

Gli interventi agevolati, come previsto dall'art. 11 del D.L.74/2012, sono finalizzati ai finanziamenti destinati alla messa in sicurezza, alla ricostituzione delle scorte, alla ricostruzione degli immobili, all'acquisizione delle attrezzature nonché a processi di sviluppo delle imprese di tutti i settori produttivi, di durata variabile e compresa per i diversi interventi fra i 5 e i 15 anni.

Per le imprese agricole, anche cooperative, sui prestiti sopra indicati è previsto il ricorso alla fondo di garanzia di Ismea-Sgfa, con copertura dei costi secondo quanto previsto dal Decreto Legge 74/2012.

La banche hanno messo a disposizione delle famiglie e delle imprese colpite dal terremoto in Emilia-Romagna, un plafond per finanziamenti a condizioni di favore di oltre 1,2 miliardi di euro. A ciò si aggiunge una misura di moratoria delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 30 settembre. E' necessario rivolgersi alla propria filiale di competenza o a una banca che abbia sede in zona per verificare le modalità.

Per consentire lo svolgimento delle attività agricole nelle imprese che hanno perso buona parte del parco macchine aziendale è possibile effettuare il prestito di macchine agricole tra aziende agricole.

Secondo le modalità del " prestito" delle macchine e delle attrezzature, indicate nel Decreto Ministeriale n. 454/2001 all'art. 2 comma 3 lettera d), all'azienda che riceve la macchina è infatti sufficiente una semplice autocertificazione con la quale si comunicano, agli Uffici Utenti Macchine Agricole - UMA della provincia in cui ha sede l'azienda, i dati relativi alla macchina stessa ed al proprietario che la presta.

Tale autocertificazione, può essere presentata assieme alla richiesta di carburante agricolo o venir comunicata anche successivamente

DIFFERIMENTI E PROROGHE

Sospensione tributi

I versamenti e adempimenti tributari, compresi il versamento dei contributi consortili di bonifica, il **pagamento dell'IMU sono sospesi fino al 30 settembre 2012.**

Per le città di Bologna, Ferrara Modena e Reggio Emilia la sospensione è concessa solo ai contribuenti con abitazione o sede lavorativa dichiarata inagibile dal Comune.

Sospensione contributi e multe

Sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei termini amministrativi (per esempio una multa).

Sospensione sanzioni

Sono sospese le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

Sospensione attività giudiziaria

E' prevista la **sospensione di vari tipi di processi civili, penali, amministrativi e tributari**, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti relativi agli uffici giudiziari che hanno sede nella zona del sisma.

Le tipologie sono numerose: per informazioni bisogna rivolgersi agli stessi uffici giudiziari della zona di competenza o consultare il Decreto del Governo.

Moratoria dei prestiti e dei mutui

Moratoria delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 30 settembre. E' necessario rivolgersi alla propria filiale di competenza o a una banca che abbia sede nella zona per verificare le condizioni di favore offerte.

Impianti a fonte rinnovabile

Gli impianti a fonte rinnovabile realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono agli incentivi se entrano in esercizio entro il **30 giugno 2013.**

Ricoveri per animali

Qualora siano dichiarati inagibili ricoveri per animali è consentito lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei.

Registrazione animali

Sono differiti al **30 novembre 2012** tutti gli adempimenti specifici connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di **identificazione e registrazione degli animali**, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco.

***PSR,
Condizionalità e
Impegni
Agroambientali
(Asse 2)***

Possono mantenere il diritto all'aiuto le imprese che non sono in grado di adempiere agli obblighi previsti, e, ove non fosse stato possibile rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle **misure dell'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale** o dagli obblighi connessi al **Domanda unica**.

Le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli **aiuti erogati su investimenti** realizzati nel caso in cui i beneficiari non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure del PSR.

Per i casi sopra citati, il riconoscimento della sussistenza delle cause di forza maggiore viene effettuato per via amministrativa da parte dell'autorità preposta in sostituzione della comunicazione da parte degli interessati. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.

Agriturismo

Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31/12/2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale.

***Pagamento premio
assicurativo polizze
collettive***

Per i produttori agricoli che risiedono o hanno la sede legale in uno dei comuni elencati nell'allegato 1 del D.L 74/20012 o nell'allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza del 01/06/2012 è stato differito al 30 settembre 2012 il termine per il pagamento del premio assicurativo sulle polizze collettive da rimborsare ai Consorzi di Difesa, dagli stessi anticipati, nel contesto delle richieste di aiuto del regime di sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

***Proroga termini
regionali***

Delibera di Giunta regionale n. 922 del 2 luglio 2012 – Vengono proposte nuove prescrizioni procedurali sugli investimenti di cui alle Misure 112, 121 e 123 Azione 1 e 2, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all'evento sismico, consentendo alle aziende di usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il nesso di causalità con il sisma, eventuale ulteriore dilazione di 180 giorni al termine di fine lavori, una dilazione di 90 giorni al termine inizialmente stabilito per l'inoltro della domanda di pagamento e presentare un'ulteriore domanda di variante, rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti originali, fermo restando che i cambiamenti non potranno comportare modifiche inerenti interventi di ripristino di strutture/attrezzature eventualmente danneggiate dagli eventi sismici.

Tutti i provvedimenti adottati che consentono il differimento di termini e scadenze su interventi regionali e sul PSR possono essere consultati sul sito.



 Regione Emilia-Romagna

Per ulteriori informazioni e per tutti i dettagli si consiglia di consultare il sito web dedicato:

www.ermesagricoltura.it/Sportello-dell-agricoltore/Dopo-il-Terremoto